



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE FEDERALE – C.U. N. 1 del 25 ottobre 2012

Composta dai Signori:

AVV. RENATO TOBIA – Presidente relatore
AVV. FRANCO FABRIANI – Vice Presidente
AVV. CLAUDIO DI TULLIO – Componente

RICORSO PROPOSTO EX ART. 76 comma 1 del REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE FIPAV DAL PRESIDENTE CARLO MAGRI.

* * *

Il Presidente Federale della FIPAV dott. Carlo Magri ricorre a questa Corte ai sensi degli artt. 59, comma 1 dello Statuto, 2 comma 3 lettera a e 76 del Regolamento Giurisdizionale al fine di dirimere la questione interpretativa concernente l'art. 21 comma 2 dello Statuto Federale vigente;

il Ricorrente deduce quanto segue:

1) che l'art. 21, comma 2, seconda parte dello Statuto recita testualmente:

*“...Le candidature alla carica di Presidente Federale nonché quelle alle cariche di Vice Presidente e Consigliere Federale **devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, rispettivamente, da almeno quaranta e venti società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.***

Limitatamente alle candidature alla carica di Presidente e di Vice Presidente **il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici**”



2) che la norma in esame, allorchè prevede che il numero delle sottoscrizioni “...deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici”, non chiarisce se la "**comprensività**" debba intendersi come obbligo delle società che sottoscrivono la presentazione di apporre la firma sia dei presidenti sia dei rappresentanti atleti sia dei rappresentanti tecnici della medesima società (per un totale cioè di 120 sottoscrizioni per la candidatura a Presidente federale e .di 60 sottoscrizioni per la candidatura a Vice Presidente Federale) ovvero se sia sufficiente, nell'ambito del numero rispettivamente di 40 e 20 sottoscrizioni, la firma di almeno un rappresentante atleta e un rappresentante tecnico.

3) che nell'ultima tornata elettorale la norma in esame - già vigente all'epoca - è stata applicata nel senso che le sottoscrizioni alle due indicate candidature dovevano rispettare le note proporzioni di legge di categoria (cioè 70% quota società, 20% quota atleti e 10% quota tecnici), interpretazione che, a nostro avviso, risponde ad una logica di effettiva rappresentatività ma non appare sostenuta da alcun dato testuale.

4) che la Segreteria Federale, senza fornire sul punto alcuna indicazione agli aventi diritto, ha formulato il fac-simile di modello che si rimette in allegato, ove sono previste - in astratto - le opportune caselle per ospitare tutte le sottoscrizioni di tutte le categorie, e che sta suscitando, da più parti, quesiti in ordine alla corretta interpretazione, da cui trae motivo il presente ricorso;

5) che appare pertanto necessario l'autorevole e dirimente parere della Corte Federale, stante l'imminente scadenza del termine di presentazione delle candidature (2 novembre p. v) e l'avvio della fase assembleare territoriale (7 novembre p.v.), l'esigenza di fornire tempestivamente utili indicazioni sulla compilazione del suddetto modulo e/o eventualmente sulla necessità di rettifica o integrazione dello stesso.



La Corte Federale, preso atto delle argomentazioni di cui al ricorso,

in via preliminare

ritiene esistente, nel caso in esame, la legittimazione del Presidente Federale alla proposizione del ricorso ex art. 76 comma 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, nell'esercizio dei poteri sostitutivi del Consiglio Federale, in via di urgenza, ex art. 41 comma 7 dello Statuto, in virtù dell'imminente scadenza del termine di presentazione delle candidature (2 novembre) e l'avvio della fase assembleare territoriale (7 novembre);

nel merito

va considerato che nell'applicazione di una norma regolamentare non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole;

la norma, dunque, esplicitando che il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione deve essere comprensivo della rappresentanza degli atleti e dei tecnici fa ritenere che la candidatura debba essere accompagnata da un numero paritario di firme di presidenti di società, di atleti e di tecnici;

priva di fondamento appare a questa Corte la possibilità che la candidatura sia accompagnata da una sola firma di atleta e tecnico, e ugualmente infondata la tesi che possa prevedere il rispetto delle quote – 70% società, 20% atleti, 10% tecnici – che attengono ad altra fase del procedimento elettivo. Nessuna di queste ipotesi, infatti, è sostenuta da una previsione normativa riferibile al caso di specie.

P.Q.M.

la Corte rende il parere nel senso espresso in motivazione.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Presidente
Avv. Renato Tobia